

Cesare Damiano: il Jobs act è stato un abbaglio ideologico ispirato da Blair

«Il jobs act si è rivelato il contrario di quel riformismo serio, pragmatico e concreto che tanti rivendicano ancora oggi; piuttosto è stato il tardivo esempio di un abbaglio ideologico di ispirazione blairiana che, ci auguriamo, sia messo definitivamente alle spalle. Definire superato il jobs act non è appropriato, perché si tratta di un giudizio troppo generoso». L'ex ministro del lavoro Damiano interviene nel dibattito aperto da Ichino e concorda con il segretario Pd Letta che chiede una revisione della norma: «non si può non tener conto dell'azione demolitoria che si è venuta a determinare con le pronunce della Consulta sul quadro giuridico derivante da jobs act e riforma Fornero»

Damiano a pag. 8

Lo dice Cesare Damiano, Pd, che è stato ministro del lavoro nel secondo governo Prodi

Il Jobs act va proprio rottamato

È stato un abbaglio ideologico di ispirazione blairiana

Sulle modifiche del regime delle tutele per i lavoratori vittime di licenziamenti illegittimi, non si può non tener conto dell'azione demolitoria che si è venuta a determinare con le pronunce della Corte Costituzionale sul quadro giuridico derivante dal jobs act e dalla riforma Fornero del 2012

DI CESARE DAMIANO

Sappiamo perfettamente che il complesso delle misure che va sotto il nome di Jobs act non si riduce al solo tema della modifica dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, che elimina di fatto il diritto alla reintegra in caso di licenziamento ingiustificato, esclusa ovviamente l'ipotesi del licenziamento discriminatorio: una verità quasi scontata per chiunque abbia un minimo di conoscenza della legislazione in materia di lavoro. Come ci ricorda il prof. **Pietro Ichino** (*ItaliaOggi* dell'8 settembre scorso) sono ben otto i decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega 183 del 2014, che aveva previsto interventi in materia di ammortizzatori sociali; in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; in materia di semplificazione delle procedu-

re e degli adempimenti; in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva e in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

A sei anni dall'effettiva entrata in vigore della riforma si può ragionevolmente fare un bilancio della sua efficacia ed attualità. Sul tema che sin dal suo esordio è apparso più divisivo e che ha registrato la massima attenzione della politica e degli organi di informazione, ovvero quello relativo alle modifiche del regime delle tutele per i lavoratori vittime di licenziamenti illegittimi, non si può non tener conto dell'azione demolitoria che si è venuta a determinare con le pronunce della Corte Costituzionale sul quadro giuridico derivante dal Jobs act e dalla riforma Fornero del 2012. A decorre dal 2018, ben quattro sentenze della Corte Co-

stituzionale sono intervenute censurando le soluzioni prospettate dal combinato disposto delle due riforme. Dapprima, la sentenza 194/2018 che, di fatto, ha smontato il sistema delle tutele crescenti, contestando il criterio di indennizzo meccanico calcolato in ragione di due mensilità per ogni anno di anzianità, fino al massimo di 24 mensilità, che pregiudica ogni possibilità di intervento e valutazione del giudice nella determinazione dell'indennizzo, il quale può tenere con-



to di criteri quali il numero complessivo dei dipendenti, le dimensioni dell'attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.

Lo stesso ragionamento ha portato la Corte a censurare nel 2020, con la sentenza n. 150, il meccanismo di indennizzo in caso di vizi formali e procedurali, calcolato in ragione di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio. Nel 2021, con la sentenza n. 59, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla legge Fornero (92/2012), nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, possa facoltativamente e non obbligatoriamente applicare la tutela reintegratoria.

Infine, con la sentenza 183/2022 - la Corte Costituzionale, pur non ravvisando una violazione dei principi costituzionali della disciplina in materia di indennità prevista dal Jobs Act per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, rivolge un monito al legislatore a intervenire con urgenza in questa materia, predisponendo tutele adeguate per i lavoratori, affermando che «un'indennità costretta entro l'esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità vanifica l'esigenza di adeguarne l'importo alla specificità di ogni singola vicenda» e non rappresenta un rimedio congruo e coerente con i requisiti di adeguatezza e dissuasività affermati nelle precedenti sentenze n. 194/2018 e n. 150/2020.

Se questo è il quadro, le parole del segretario del Pd Enrico Letta appaiono più che giustificate e condivisibili. Anche con riferimen-

to agli altri capitoli del Jobs act prevalgono gli aspetti critici.

In primo luogo, va ricordato un profilo che è stato sempre poco evidenziato, e cioè che la citata delega legislativa prevista dalla legge 183/2014 si concludeva con la fatidica formula: «Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Della serie, le nozze con i fichi secchi! E infatti, in materia di ammortizzatori sociali il Governo Draghi, su iniziativa del ministro del Lavoro **Andrea Orlando**, è dovuto intervenire con l'ultima legge di bilancio per correggere profondamente, questa volta con apposite risorse, i limiti della riforma del 2015, portando avanti un disegno di tipo universalistico, intervenendo sulle disomogeneità esistenti al fine di realizzare una maggiore equità generale del sistema, oltre che un miglioramento delle prestazioni sia in termini di durata che di trattamento. Una riforma della riforma che ora garantisce nuove o maggiori protezioni sociali per 12,4 milioni di lavoratori.

Per quanto concerne le politiche attive, la cronica inadeguatezza quantitativa e qualitativa del nostro sistema dei centri per l'impiego non è stata minimamente intaccata dal Jobs act, perpetuando lo storico divario con paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito. Senza investimenti adeguati, la ricollocazione dei lavoratori (soprattutto donne, giovani e over50) rischia di trasformarsi in un bluff spregiudicato. Il tema della semplificazione era ampiamente presente nel Jobs act e in attuazione di tale obiettivo è stato adottato uno specifico decreto legislativo appositamente dedicato (d.lgs. 151/2015), ma la situazione è considerata ancora molto insoddisfacente.

Infine, la soluzione adottata in materia di riordino delle

attività ispettive, sempre condizionata dalla citata previsione della non onerosità degli interventi, ha dato origine a soluzioni che, come evidenziato in un'apposita indagine conoscitiva portata avanti in questa legislatura dalla Commissione Lavoro della Camera, hanno determinato che «la previsione di un unico soggetto, a cui fanno capo le attività ispettive, è stata motivata dalle duplicazioni, dai costi ingiustificati e dalla farraginosità che ha caratterizzato in passato l'attività ispettiva. L'obiettivo, condiviso da tutti gli auditi, non è stato centrato, ma gli innegabili problemi vanno imputati non al modello, ma alle sue modalità di funzionamento, soprattutto alla mancata previsione di significativi investimenti che portino a compimento la riforma». O, ancora, secondo Cgil, Cisl e Uil, il mancato conseguimento della auspicata ottimizzazione dell'attività ispettiva «si è sostanzialmente verificato nel fallimento della riorganizzazione del sistema dei controlli e nell'assenza di coordinamento delle diverse banche dati, è da imputare, ad avviso di tali organizzazioni sindacali, alla mancanza di investimenti in infrastrutture materiali e, soprattutto, in risorse umane, a causa della clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica sulla quale poggia l'intero disegno di riforma. Il difficile coordinamento ha comportato una riduzione del numero di controlli, che consente alle aziende non virtuose di continuare nella condotta irregolare».

In sostanza, il jobs act si è rivelato il contrario di quel riformismo serio, pragmatico e concreto che tanti rivendicano ancora oggi; piuttosto è stato il tardivo esempio di un abbaglio ideologico di ispirazione blairiana che, ci auguriamo, sia messo definitivamente alle spalle. Sì, forse definire superato il jobs act non è appropriato, ma perché si tratta di un giudizio troppo generoso.